

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONTRIBUZIONE
AL PAGAMENTO DELLE TARIFFE DEI
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/5/2006.
Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 del 3/5/2011 e
n. 53 del 9/7/2019.

ARTICOLO 1
Oggetto del Regolamento

Il Comune, solo per i cittadini in condizioni di disagio, assume a proprio carico, nel rispetto delle disponibilità di bilancio, l'onere per il pagamento della contribuzione individuale relativa al costo dei servizi a domanda individuale relativi a: refezione scolastica, trasporto scolastico, asilo nido, vacanze giovani.

ARTICOLO 2
Requisito di residenza

Possono richiedere la partecipazione economica del Comune al pagamento dei servizi a domanda individuale di cui al precedente art. 1 i cittadini residenti nel Comune di Lastra a Signa.

In caso di trasferimento nel Comune di Lastra a Signa avvenuto in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande, l'esenzione sarà concessa con decorrenza dalla data di accettazione della domanda.

ARTICOLO 3
Classificazione dei cittadini in condizioni di disagio

Si considerano cittadini in condizioni di disagio gli appartenenti a nuclei familiari con situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a €3.999,00 nei casi supportati da una relazione dei Servizi Sociali che attesti l'effettivo disagio del nucleo familiare. Sopra tale limite economico si applicano le riduzioni percentuali previste nelle tariffe annuali approvate dalla Giunta Comunale.

Si considerano altresì cittadini in condizioni di disagio gli appartenenti a nuclei familiari in presenza di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o di particolari condizioni multiproblematiche accertate dai Servizi Sociali.

Nel caso di nuclei familiari in cui siano presenti portatori di handicap accertati dai Servizi Sociali, il suddetto limite economico è raddoppiato.

ARTICOLO 4
Definizione di nucleo familiare

Fanno parte del nucleo familiare i residenti iscritti all'anagrafe del Comune e la composizione del medesimo nucleo familiare è determinata dal certificato anagrafico.

ARTICOLO 5
Domanda

Chi intenda richiedere la contribuzione dell'Ente dal pagamento delle tariffe dei servizi indicati all'art. 1 deve presentare domanda ai Servizi Sociali del Comune. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione ISEE relativa ai redditi del nucleo familiare.

Le domande devono essere presentate, pena la esclusione dai benefici previsti, entro il termine previsto dalla direzione dei servizi sociali.

ARTICOLO 6 *Accertamenti*

La valutazione delle capacità economiche del richiedente al momento della domanda, è determinata in base all'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.Lgs. 109/98 e successive modifiche).

L'attestazione ISEE viene rilasciata sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica che è a tutti gli effetti una autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Pertanto il Comune si riserva di effettuare tutti i controlli del caso al fine di verificare la veridicità delle informazioni rese e, in caso fosse accertato il rilascio di dichiarazioni non veritiere, di porre in atto le procedure finalizzate alla decadenza del richiedente dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Fatti salvi i provvedimenti di cui all'art. 496 del Codice Penale e dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000 derivanti dall'accertamento di dichiarazioni mendaci il cittadino richiedente è tenuto immediatamente, e comunque non oltre 10 giorni dalla notifica degli esiti dell'accertamento, a rifondere il Comune dei contributi ottenuti. Decorsi tali termini il medesimo è tenuto a rifondere il Comune della cifra debitoria con una maggiorazione pari agli interessi di mora così come stabilito dal Codice Civile.

La documentazione presentata dai cittadini classificati in condizioni disagiate ai sensi del presente regolamento ed aventi quindi diritto alla contribuzione individuale per servizi o prestazioni dell'ente sarà trasmessa per opportuna conoscenza agli Uffici Finanziari dello Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 7 *Tempi*

L'istruttoria formale delle domande viene eseguita dal personale preposto entro 30 giorni dalla scadenza del bando di iscrizione ai servizi a domanda individuale. Il procedimento definitivo di accoglimento o diniego della richiesta deve concludersi con un provvedimento amministrativo entro 60 giorni dai medesimi termini.

ARTICOLO 8 *Responsabile*

Ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241, responsabile del procedimento e della emissione del provvedimento finale è il funzionario cui è attribuita la responsabilità del servizio di sicurezza sociale. Ai sensi dell'art. 5 della medesima legge 241 /90 il responsabile del servizio può assegnare la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento

inerente i singoli procedimenti ad altro dipendente appartenente all'Area n. 2 – Servizi alla Persona.

ARTICOLO 9

Riduzione e agevolazione delle tariffe

Ogni agevolazione e/o riduzione delle tariffe, così come previsto nell'art. 2 del presente regolamento, si applica esclusivamente ai cittadini residenti.

E' prevista la riduzione in caso di ISEE uguale o inferiore a €15.000 per le famiglie che hanno più di un figlio iscritto ai servizi scolastici a domanda individuale del Comune:

- del 10% per il secondo figlio;
- del 50% per il terzo e gli ulteriori figli

E' inoltre prevista la riduzione delle tariffe per le famiglie con più figli iscritti ai servizi a domanda individuale previsti dal presente regolamento, il cui reddito ISEE sia compreso tra € 15.001 e € 36.000. La riduzione delle tariffe, prevista a partire dal secondo figlio a carico, è articolata secondo il seguente dettaglio analitico:

- Secondo figlio - riduzione del 10%
- Terzo figlio - riduzione del 15%
- Quarto figlio - riduzione del 25%
- Oltre il quarto figlio - riduzione del 30%

ARTICOLO 10

Periodo di validità

Il periodo di validità del diritto alla partecipazione economica dell'Ente è di anni 1 per le vacanze giovani, mentre per l'asilo nido, la refezione e il trasporto scolastico il riferimento temporale di validità è l'anno scolastico.

Il periodo medesimo può essere comunque inferiore all'anno per i casi di residenti con permesso di soggiorno di durata inferiore. I limiti temporali della residenza anagrafica sono comunque requisito essenziale per l'ottenimento dei benefici di cui al presente regolamento.

Per l'eventuale rinnovo della richiesta da parte dei cittadini in condizione di disagio si applicano gli stessi criteri e modalità del primo rilascio.

ARTICOLO 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'atto di approvazione.